

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO DI
ATLETICA LEGGERA "VIRGILIO CAMPARADA" DI PROPRIETÀ COMUNALE E SITO A
REGGIO EMILIA IN VIA MELATO**

Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia ed avente ogni valore di legge tra le sottoscritte parti:

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA, avente sede a Reggio Emilia in P.zza Prampolini 1 (Partita Iva 00145920351), di seguito denominata Comune, rappresentata dall'ARCH. GIORDANO GASPARINI, DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA, presso la cui sede è per la carica domiciliato e in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e stipula ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO con sede in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15 (C.F. 01405140588 e P. I.V.A. 00993181004), nella persona del Presidente pro-tempore del Comitato Regionale CONI Emilia Romagna, sig. Umberto Suprani a ciò autorizzato con Procura Speciale Notarile rilasciata dal CONI in data 21/06/2016;

ed il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA rappresentato dal Dott. Antonino Di Liberto ;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale PG 3302/62 del 02/03/2007, immediatamente esecutiva, si autorizzava la stipula tra il Comune di Reggio Emilia, il C.O.N.I. e il Ministero della Pubblica Istruzione di una nuova convenzione avente ad oggetto la gestione e l'uso del campo sportivo scolastico di Atletica Leggera "Virgilio Camparada", di proprietà comunale, sito a Reggio Emilia in Via Melato e iscritto nel catasto urbano nel foglio n. 119, ai mappali nn. 6515 - 6511 - 6513 - 6574;
- in base alla suddetta convenzione, il predetto campo veniva riservato, in via primaria, agli alunni delle scuole statali e non statali del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento

dell'attività sportiva scolastica e, compatibilmente con la destinazione dell'immobile a prevalente uso scolastico, alle Società Sportive ed alle organizzazioni sportive, per lo svolgimento dell'attività di atletica leggera od eventuali manifestazioni;

- in conseguenza di ciò le parti di cui in premessa concordarono che, a fronte di un contributo erogato al Comune di Reggio Emilia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione pari a € 4.131,66 annui, il Comune assumeva a suo carico ogni onere inerente alla gestione, da realizzarsi in forma diretta od appaltata a terzi o mediante altri soggetti istituzionali, ad eccezione del rimborso spese corrisposto dal CONI a favore del Direttore Tecnico dell'impianto.

La citata convenzione della durata di anni 9 giunge a scadenza in data 31/12/2016.

Le parti qui convenute ritengono opportuno procedere alla stipula di una nuova convenzione;

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura privata.

ARTICOLO 2

La consistenza delle opere, delle dotazioni e dei beni esistenti nell'impianto dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dalle parti dopo l'approvazione della presente convenzione, dal quale risultino le attrezzature mobiliari, di atletica e di manutenzione in dotazione all'impianto, la proprietà ed il loro stato di conservazione.

ARTICOLO 3

La titolarità e la gestione dell'impianto è assunta dal Comune di Reggio Emilia.

Nulla osta che l'impianto venga conferito ad altro «organismo» di emanazione comunale istituito per la gestione del sistema sportivo comunale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dal Comune di Reggio Emilia e la cui gestione sia soggetta al controllo di quest'ultimo; attualmente l'impianto è conferito alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

La gestione dell'impianto può essere realizzata in forma diretta o esternalizzata, nei modi stabiliti dalla legge.

Il Comune di Reggio Emilia si rende garante verso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che l'uso e la conduzione dell'impianto, da chiunque effettuate, avvengano conformemente alle disposizioni contenute nel presente atto.

ARTICOLO 4

Ai fini dell'utilizzazione dell'impianto verrà costituito a cura dello stesso Comune un apposito Comitato, presieduto dal Dirigente del soggetto titolare dell'impianto o suo delegato e composto dal Responsabile del soggetto gestore, se diverso dal titolare, oltreché da un rappresentante del C.O.N.I., del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca designato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale, da un rappresentante della F.I.D.A.L. e dal Direttore Tecnico dell'impianto.

Il Comitato di Gestione del campo scolastico si riunisce su convocazione del Presidente almeno 1 volta l'anno o su iniziativa di un membro del Comitato stesso che interpellerà il Presidente al fine di riunire il Comitato.

Detto organo, che rimane in carica per la durata della presente convenzione, ha il compito di vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto per l'uso scolastico e potrà inoltre proporre l'acquisto di materiale sportivo e di quello necessario al miglior funzionamento dell'impianto stesso.

ARTICOLO 5

Il Comune si impegna a conservare la destinazione del terreno e delle opere su di esso costruite ad uso sportivo scolastico e ad osservare le norme di cui al R.D.L. 02/02/1939, n. 302, convertito in legge 02/06/1939, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 6

L'uso dell'impianto è riservato, in via prioritaria, agli alunni delle scuole statali e non statali del Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento dell'attività sportiva scolastica e compatibilmente con la destinazione dell'immobile a prevalente uso scolastico, alle Società Sportive ed alle organizzazioni sportive, per lo svolgimento dell'attività di atletica leggera od eventuali manifestazioni.

ARTICOLO 7

La direzione tecnica dell'impianto è affidata ad un insegnante di educazione fisica di ruolo, esperto di atletica leggera, designato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale, d'intesa col Comune di Reggio Emilia ed il C.O.N.I..

Il Direttore Tecnico, nell'ambito dell'uso scolastico, dovrà assolvere ai seguenti compiti:

- controllare e vigilare sul buon andamento dell'attività dell'impianto sportivo, verificando il rispetto del regolamento e proponendo eventuali variazioni dello stesso;
- controllare l'idoneità del materiale tecnico, proponendo l'eventuale acquisto di nuove attrezzature;
- predisporre gli interventi necessari per garantire lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- richiamare gli utenti al rispetto del regolamento di utilizzo dell'impianto, segnalando al Dirigente del soggetto titolare dell'impianto le situazioni più gravi;

Il C.O.N.I. si impegna a corrispondere, per il tramite del proprio rappresentante regionale, un rimborso spese forfettarie al Direttore Tecnico dell'impianto fino ad importo massimo annuo di Euro 600,00.

ARTICOLO 8

Il gestore, sia esso il Comune o altro soggetto di cui all'art. 3, assume a suo carico ogni onere inerente alla gestione, da realizzarsi in forma diretta od esternalizzata a terzi, ad eccezione delle spese indicate al precedente art. 7, co. 3.

ARTICOLO 9

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna ad erogare in favore del Comune di Reggio Emilia o eventualmente di altro «organismo» titolare dell'impianto, di cui all'art. 3, cui sia stato conferito l'impianto, a titolo di concorso alle spese di funzionamento del medesimo, un contributo annuo così ripartito: euro 2500,00 per l'anno 2017 e euro 1000,00 per l'anno 2018.

ARTICOLO 10

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il C. O. N. I. si riservano la facoltà di controllare in qualsiasi momento lo stato d'uso e la destinazione degli impianti, in relazione a quanto forma oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 11

Le spese, imposte e tasse derivanti dalla stipula della presente convenzione, se dovute, sono a carico del Comune.

ARTICOLO 12

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01.07.2017 e così fino al 30.06.2018, con possibilità di recesso unilaterale, richiesto in termini di legge.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge, stabilendo che per eventuali controversie il Foro competente è quello di Reggio Emilia.


Letto, approvato e sottoscritto

Reggio Emilia, li _____

p. il COMUNE DI REGGIO EMILIA

ARCH. GIORDANO GASPARINI

p. il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO



p. il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
